

# Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio delle Municipalità

*(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 1° marzo 2005, modificato con  
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 19 aprile 2016 )*

## OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'elezione del Presidente e del Consiglio delle Municipalità nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto del Comune di Napoli e secondo le disposizioni legislative vigenti.

### Art. 1

*(Composizione dei Consigli)*

I Consigli delle Municipalità sono composti da 30 Consiglieri.

### Art. 2

*(Elettorato attivo)*

Hanno diritto al voto per il rinnovo degli Organi delle Municipalità i cittadini iscritti nelle liste elettorali della Municipalità stessa, nonché i cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti nella Municipalità ed iscritti nella lista elettorale aggiunta presso il Comune ai sensi di legge.

### Art. 3

*(Elezione del Presidente)*

1. A norma dell'articolo 84 dello Statuto, il Presidente della Municipalità è eletto a suffragio universale e diretto in unico turno contestualmente alla elezione del Consiglio della Municipalità.
2. All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare di non aver accettato la candidatura alla stessa carica in altra Municipalità.
3. Ciascun candidato alla carica di Presidente deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per la elezione del Consiglio della Municipalità. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
4. La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio della Municipalità. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato<sup>1</sup>. Ciascun elettore può, con unico voto, votare per il candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. E' escluso il voto disgiunto. Qualora l'elettore abbia tracciato un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di Presidente collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso. L'indicazione di voto apposta sul nominativo del candidato alla carica di Presidente o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso vale solo come voto per il candidato Presidente, esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate.
5. E' proclamato eletto Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi. In caso di parità è proclamato eletto il più anziano di età.

<sup>1</sup> Con deliberazione n. 3 del 19 aprile 2016 il Consiglio Comunale ha deliberato di "Uniformare la scheda del Consiglio delle Municipalità con la scheda del Consiglio Comunale".

#### **Art. 4**

##### **(Eleggibilità e compatibilità del Presidente)**

I requisiti per la candidatura a Presidente della Municipalità, le cause di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione e decadenza sono gli stessi previsti dalla legge per l'elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti in quanto compatibili.

#### **Art. 5**

##### **(Rimozione del Presidente)**

La rimozione del Presidente quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico è disciplinata dalla legge.

#### **Art. 6**

##### **(Sottoscrizione delle liste)**

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al Consiglio della Municipalità e della collegata candidatura alla carica di Presidente deve essere sottoscritta da non meno di trecentocinquanta e da non più di settecento elettori.
2. Non è necessaria la sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista e della collegata candidatura alla carica di Presidente quando la stessa viene presentata insieme a quella per l'elezione del Consiglio Comunale e con lo stesso contrassegno.
3. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

#### **Art. 7**

##### **(Elezioni dei Consigli)**

1. A norma dell'articolo 83 dello Statuto, i Consigli delle Municipalità sono eletti a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione dei Presidenti.
2. Le liste per le elezioni dei Consigli delle Municipalità devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore ai cinquanta centesimi.
3. Nessuno può essere candidato in più di una lista di una stessa Municipalità.
4. Con la lista dei candidati al Consiglio della Municipalità devono essere anche presentati il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente, il programma amministrativo ed il bilancio preventivo di spesa cui la lista ed i candidati intendono vincolarsi. Il programma amministrativo ed il preventivo di spesa sono resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio della Municipalità. Allo stesso modo deve essere reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di Presidente. In tal caso le liste si considerano tra di loro collegate.
5. La scheda per l'elezione del Consiglio della Municipalità è la stessa utilizzata per l'elezione del Presidente. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste collegate<sup>2</sup>. Il voto di lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nelle apposite righe stampate a fianco del contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. In caso di omonimia occorre indicare anche il nome. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza<sup>3</sup>.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere della Municipalità è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

<sup>2</sup> Con deliberazione n. 3 del 19 aprile 2016 il Consiglio Comunale ha deliberato di “Uniformare la scheda del Consiglio delle Municipalità con la scheda del Consiglio Comunale”.

<sup>3</sup> Comma così modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19 aprile 2016

## Art. 8

### *(Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)*

1. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Presidente.
2. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
3. Qualora una lista o gruppo di liste collegate al Presidente proclamato eletto non abbia già conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, alla lista o gruppo di liste viene assegnato il 60 per cento dei seggi.
4. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o ciascun gruppo di liste collegate con i rispettivi candidati alla carica di Presidente si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4..... sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.
5. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista si divide la cifra elettorale del gruppo per il numero dei rappresentanti ad esso attribuiti; quindi si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per il quoziente ottenuto con l'operazione precedente e si assegnano alle liste tanti seggi per quante volte il quoziente è contenuto nella relativa cifra elettorale. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti. A parità di resti, il seggio è assegnato alla lista collettiva che non ha ottenuto alcun seggio e che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale ed in mancanza a quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.
6. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di Presidente non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
7. Compiute le operazioni di cui al comma 6 sono proclamati eletti Consiglieri della Municipalità i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

## Art. 9

### *(Eleggibilità e compatibilità dei consiglieri)*

1. I requisiti di candidabilità, eleggibilità, compatibilità nonché la sospensione e la decadenza di diritto dei consiglieri della Municipalità sono disciplinati dalla legge.
2. La candidatura a Consigliere della Municipalità di cittadini dell'Unione Europea è disciplinata dalla legge.

## Art. 10

### *(Convalida dei consiglieri – surrogazione)*

1. I Consiglieri delle Municipalità entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio della Municipalità la relativa deliberazione.
2. Nella prima seduta il Consiglio della Municipalità, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare

la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalla legge, provvedendo secondo le procedure previste dal Testo Unico 18 agosto 2000 n° 267.

3. Il seggio di Consigliere della Municipalità che durante il mandato elettorale rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Qualora il seggio rimasto vacante sia quello occupato dal Consigliere risultato eletto in quanto candidato a Presidente, esso è attribuito al candidato che segue l'ultimo eletto nella lista collegata al candidato Presidente se unica o, in caso di più liste collegate, al candidato che segue l'ultimo eletto nella lista che presenta il quoziente più alto a seguito della ripartizione proporzionale dei seggi assegnati alla coalizione.

### **Art. 11**

#### **(Prima seduta del Consiglio)**

La prima seduta del Consiglio della Municipalità è convocata dal Presidente entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente.

### **Art. 12**

#### **(Durata in carica dei Consigli)**

1. I Consigli delle Municipalità sono eletti contemporaneamente al Consiglio comunale, anche nel caso di scioglimento anticipato di quest'ultimo, e restano in carica per la durata del mandato del Consiglio comunale. Essi esercitano la loro funzione sino alla elezione dei nuovi limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
2. In caso di scioglimento anticipato di un Consiglio della Municipalità, il Sindaco ne dà comunicazione al Prefetto per la indizione delle nuove elezioni. Il Consiglio rieletto resta in carica sino al rinnovo del Consiglio comunale. Qualora lo scioglimento anticipato del Consiglio della Municipalità si verifichi nell'ultimo anno del mandato non si procede alla rielezione del Consiglio.

### **Art. 13**

#### **(Cause di scioglimento del Consiglio)**

1. Le cause di scioglimento del Consiglio e le relative modalità sono indicate nello statuto.
2. Nel periodo che intercorre tra lo scioglimento del Consiglio e fino alla proclamazione dei nuovi eletti le funzioni del Consiglio e del Presidente sono esercitate da un Commissario nominato dal Sindaco.

### **Art. 14**

#### **(Procedimento elettorale)**

1. Alla elezione del Presidente e del Consiglio della Municipalità si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del procedimento elettorale preparatorio, della votazione, dello scrutinio e della proclamazione dei risultati che disciplinano l'elezione del Sindaco e del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.
2. La Segreteria Generale del Comune adeguerà le istruzioni e gli atti per i seggi elettorali alle disposizioni del presente Regolamento.

### **Art. 15**

#### **(Norme finali e transitorie)**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme per l'elezione del Sindaco e del Consiglio nei comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.
2. Il presente Regolamento si applica a partire dalle prime elezioni effettuate in concomitanza con quelle per il rinnovo del Consiglio Comunale.

# **Allegato tecnico al Regolamento elettorale concernente la presentazione delle candidature**

*(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 1° marzo 2005,  
coordinato con le modifiche apportate con Disposizione del Vice Segretario Generale n. 3  
del 28 aprile 2016)*

La presentazione della candidatura alla carica di presidente e di quella alla carica di consigliere della Municipalità è disciplinata dal Regolamento elettorale, approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 29 del 1 marzo 2005 e, per quanto in esso non previsto, dalle disposizioni che regolano il procedimento elettorale preparatorio per la elezione del Sindaco e del Consiglio nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti in quanto compatibili.

## ***1. Lista di candidati alla carica di Consigliere e candidatura alla carica di Presidente***

1. Sono eleggibili a Presidente ed a Consigliere della Municipalità i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione. I cittadini dell'Unione Europea che risiedano in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, ferme restando le altre condizioni di legge, possono essere candidati solamente alla carica di Consigliere della Municipalità nel Comune in cui sono residenti purché siano iscritti nella lista elettorale aggiunta istituita presso il medesimo Comune.
2. Ciascuna lista per l'elezione del Consiglio della Municipalità deve comprendere un numero di candidati non superiore a trenta e non inferiore a venti. In ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei Consiglieri assegnati. Si applicano le disposizioni dettate dalla legge 23 novembre 2012, n. 215.
3. Quando le elezioni si svolgono nella stessa data, nessuno può presentarsi a candidato Consigliere in più di due Municipalità. I consiglieri in carica non sono candidabili alla medesima carica in altro Consiglio di Municipalità. Il Consigliere Comunale può presentarsi candidato a Consigliere di Municipalità, ma una volta eletto dovrà esercitare l'opzione per una delle due cariche.
4. I candidati alla carica di Consigliere compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo. Di tutti i singoli candidati devono essere indicati, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Per i candidati alla carica di Consigliere che siano cittadini dell'Unione Europea deve essere specificato anche lo Stato di cui sono cittadini.
5. Con la lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente. Il Presidente in carica non è eleggibile alla stessa carica in altra Municipalità a meno che non si dimetta dalla carica entro il giorno fissato per la presentazione della candidatura. Tale causa di ineleggibilità non ha effetto in caso di elezioni contestuali nella Municipalità nella quale l'interessato è già in carica e in quella nella quale intende candidarsi. Nessuno può essere candidato alla carica di Presidente in più di una Municipalità. Non è ammessa la candidatura contemporanea alla carica di Presidente ed a quelle di Sindaco, di Consigliere Comunale o di Consigliere di Municipalità.

## ***2. Dichiarazione di presentazione della lista (modelli 1 – 2 e 3)***

1. La lista dei candidati alla carica di Consiglieri della Municipalità con la collegata candidatura a Presidente deve essere presentata con apposita dichiarazione scritta. La dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da un numero di elettori della Municipalità non inferiore a trecentocinquanta e non superiore a settecento.

2. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. La firma dei presentatori deve avvenire su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita di tutti i candidati, il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita di ognuno dei sottoscrittori e l'indicazione che gli stessi sono elettori della Municipalità per la quale la lista viene presentata. Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature. La firma dei sottoscrittori deve essere autenticata nelle forme di legge e l'autenticazione deve essere redatta con le modalità previste dalla legge. Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature. Gli elettori che non sappiano o che non siano in grado di sottoscrivere, per fisico impedimento, possono fare la loro dichiarazione di presentazione della lista in forma verbale alla presenza di due testimoni innanzi ad un notaio, al Segretario Comunale o ad altro impiegato delegato dal Sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale che deve essere allegato alla lista dei candidati (modello 3).

3. La dichiarazione di presentazione deve essere redatta utilizzando i modelli 1 o 2 e deve contenere la indicazione di due delegati incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio Centrale, nonché di dichiarare il collegamento della lista con il candidato alla carica di Presidente. In caso di elezioni contemporanee a quelle Regionali, Provinciali e Comunali è consentito designare quali delegati le stesse persone. La firma dei delegati deve essere autenticata nelle forme di legge.

### ***3. Accettazione della candidatura alla carica di Presidente (modello 4 e 6)***

1. La dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente, deve essere sottoscritta dal candidato e la firma deve essere autenticata nei modi di legge e deve contenere la esplicita dichiarazione del candidato che non sussistano nei suoi confronti le cause ostative indicate all'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 e di essere collegato con una o più liste di candidati per l'elezione del Consiglio. Quest'ultima dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate; la firma dei delegati deve essere autenticata. Il candidato deve dichiarare, inoltre, di non aver accettato la candidatura a Presidente in altra Municipalità, di non essere candidato contemporaneamente alla carica di Sindaco, di Consigliere Comunale o di Consigliere di Municipalità e di non essere Presidente in carica in altra Municipalità; è fatto salvo, per tale ultima ipotesi, il caso di elezioni contestuali nella Municipalità nella quale l'interessato è già in carica e in quella nella quale intende candidarsi.

2. Per i candidati alla carica di Presidente che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da un'Autorità Diplomatica o Consolare italiana.

### ***4. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere (modello 5)***

1. Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione di candidatura da parte di ogni candidato. La dichiarazione di accettazione deve essere autenticata nei modi di legge. Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero l'autenticazione deve essere effettuata da una Autorità Diplomatica o Consolare italiana. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere esplicita dichiarazione del candidato che non sussistano nei suoi confronti le cause ostative indicate all'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. Il candidato deve inoltre dichiarare di non aver accettato la candidatura in altra lista, di non essere candidato in più di due Municipalità e di non essere già Consigliere in altra Municipalità.

## **5. Certificato elettorale dei presentatori della lista**

1. Allo scopo di garantire la sussistenza della condizione di elettori della Municipalità dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista di candidati e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati, anche collettivi, comprovanti nei sottoscrittori il possesso del requisito di elettori della Municipalità per la quale presentano la lista. I certificati devono essere rilasciati dal Sindaco nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta. In caso di inadempienza del Comune provvederà il Prefetto mediante l'invio di un Commissario ad acta.

## **6. Certificato elettorale del candidato Presidente e dei candidati Consiglieri**

1. Unitamente alle candidature devono essere presentati i certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

2. Per i cittadini dell'Unione Europea candidati al Consiglio della Municipalità il certificato deve indicare che essi sono iscritti nell'apposita lista elettorale aggiuntiva prevista dall'art. 1 del Decreto Legislativo 1996 n. 197 o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione dei comizi elettorali. I cittadini dell'Unione Europea, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, devono produrre:

- una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- un attestato di data non anteriore a tre mesi rilasciato dalle Autorità Amministrative competenti dello Stato di origine dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

3. Per quanto riguarda il rilascio dei certificati elettorali, valgono le modalità e le garanzie indicate per i presentatori delle candidature.

## **7. Contrassegno per il candidato alla carica di Presidente e per i candidati alla carica di Consigliere**

1. Ciascuna lista dovrà avere un proprio contrassegno con eventuali diciture. Il modello del contrassegno, anche figurato, deve essere presentato in triplice esemplare e sarà riprodotto sulla scheda di votazione e sul manifesto recante le liste dei candidati.

2. Il contrassegno non può essere identico né facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o da raggruppamenti politici cui i presentatori sono estranei.

3. Occorre allegare una dichiarazione, sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti Regionali o Provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati, con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico nel caso in cui le candidature e le liste abbiano utilizzato la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle comunali e delle municipalità nella legislatura precedente a quella per la quale vengano svolte le elezioni politiche.

4. I contrassegni devono essere disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritto da un cerchio del diametro di cm. 10 per la riproduzione sui manifesti delle liste dei candidati e l'altra da un cerchio del diametro di cm. 3 per la riproduzione sulle schede di votazione. Anche le eventuali diciture, facenti parte del contrassegno, dovranno risultare circoscritte dal cerchio. I disegni dei modelli anzidetti devono essere perfettamente identici nelle due misure e deve essere indicata la parte inferiore e quella

superiore degli stessi.

### ***8. Programma amministrativo e preventivo delle spese***

1. La lista deve essere corredata, infine, del programma amministrativo proposto dal candidato alla carica di Presidente e dal preventivo delle spese previsto per la campagna elettorale a cui la lista intende vincolarsi. Il programma ed il preventivo sono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio.

### ***9. Modalità di presentazione della lista***

1. La lista e la candidatura, con la documentazione prescritta, deve materialmente essere presentata, da soggetto munito di delega, alla Segreteria del Comune dalle ore otto del trentesimo giorno alle ore dodici del ventinovesimo giorno antecedente alla data della votazione. Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente deve rilasciare ricevuta dettagliata degli atti presentati indicando il giorno e l'ora di presentazione.

2. Gli atti e i documenti richiesti a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature e la dichiarazione medesima sono esenti da bollo.

3. Nel procedimento preparatorio ed in particolare nella fase di presentazione delle liste e delle candidature è esclusa l'applicabilità dei principi in materia di semplificazione della documentazione amministrativa introdotti dalla legge e:

- non si applica al procedimento elettorale il principio di autocertificazione al fine di certificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
- è esclusa l'applicabilità, in tale ambito, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- non è possibile fare luogo alla proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante dichiarazione dell'interessato in calce al documento;
- è da escludere l'applicazione al procedimento elettorale della normativa che consente la presentazione di documenti alla Pubblica Amministrazione mediante fax o per posta elettronica al di fuori del contesto del documento informatico di cui al D.P.R. 513 del 10 novembre 1997.

4. In materia elettorale tutti i soggetti coinvolti nei relativi procedimenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le formalità documentali prescritte le cui violazioni non danno luogo a mera irregolarità formale bensì ad illegittimità sostanziale.

### ***10. Autenticazione delle firme degli elettori***

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni delle liste e delle candidature per l'elezione degli organi delle Municipalità i Notai, i Giudici di Pace, i Cancellieri ed i collaboratori delle Cancellerie delle Corti D'Appello e dei Tribunali, i Segretari delle Procure della Repubblica, i Presidenti delle Province, i Sindaci, gli Assessori Comunali e Provinciali, i Presidenti dei Consigli Provinciali e Comunali, i Presidenti e i vice Presidenti delle Municipalità (e, in sede di prima applicazione, i Presidenti e i vice Presidenti delle Circoscrizioni), i Segretari Comunali e Provinciali, i funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della Provincia, i Consiglieri Provinciali ed i Consiglieri Comunali che comunichino la loro disponibilità rispettivamente al Presidente della Provincia e al Sindaco.

2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità previste dalla legge.

### ***11. Designazione dei rappresentanti di lista***

1. La designazione dei rappresentanti di lista è facoltativa ed è fatta dai delegati indicati dai presentatori della lista con dichiarazione scritta, su carta libera e firme autenticate.

2. La designazione dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali è di norma redatta in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengano di designare i rappresentanti.

Le designazioni potranno essere contenute in un solo atto, ma sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati. Nel caso di contemporaneità di più elezioni possono essere designati gli stessi rappresentanti. Le designazioni per ciascuna sezione debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio ad essi demandata.

3. La designazione dei rappresentanti di lista presso l'ufficio elettorale di sezione può essere presentata:

- a) al Segretario del Comune entro le ore 20.00 del venerdì precedente la elezione;
- b) direttamente al Presidente del seggio durante le operazioni nel giorno precedente a quello della votazione;
- c) la mattina della domenica purché prima dell'inizio della votazione.

4. I rappresentanti di lista, a norma dell'art. 16 della legge 21 marzo 1990 n. 53, devono essere elettori del Comune. I rappresentanti di lista esprimono il proprio voto nella Municipalità in cui sono iscritti nelle liste elettorali.

## ***12. Riepilogo della documentazione da produrre per la presentazione delle candidature***

1. Lista dei candidati alla carica di Consigliere della Municipalità e candidatura alla carica di Presidente.
2. La dichiarazione di presentazione della lista conforme al modello.
3. Certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali della Municipalità.
4. Dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Presidente e per la candidatura alla carica di Consigliere.
5. Certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un comune qualsiasi della Repubblica.
6. Il modello di contrassegno di lista in triplice esemplare.
7. Eventuale dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo del simbolo.
8. Programma amministrativo.
9. Preventivo delle spese per la campagna elettorale.
10. Dichiarazione, del candidato alla carica di Presidente, di collegamento con le liste di candidati.
11. Dichiarazione, dei delegati della lista di candidati, di collegamento al candidato alla carica di Presidente.
12. Dichiarazione, sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
13. Dichiarazione contenente l'indicazione dei due delegati che possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna lista ammessa e che hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.
14. Per i candidati dell'Unione Europea:
  - dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
  - attestato rilasciato in data non anteriore a tre mesi dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità;
  - attestazione del Comune, in caso di mancata iscrizione nelle liste aggiunte, dell'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nelle liste aggiunte entro il termine fissato dall'articolo 3, comma 1, del d. lgs. 12 aprile 1996, n. 197.

“La Segreteria Generale è autorizzata ad apportare a tutti i modelli ed agli altri allegati approvati con la presente deliberazione e da utilizzare per l’elezione delle Municipalità, le modifiche necessarie a garantire la conformità alle disposizioni di legge vigenti”.